

## IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Alessandra Bottan	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

letto il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione, depositato da [REDACTED] [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] il 17.11.2014, n° [REDACTED] R.C.P., difesa dall'avv. GIUSEPPE CAMPEIS;

richiamato il proprio provvedimento del 20.11.2014, che ha assegnato termine di 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso presso il R.I. per il deposito di quanto mancante;

richiamato il proprio provvedimento del 20.1.2015, che ha accordato una proroga del citato termine per ulteriori 60 giorni;

letti gli atti ed i documenti dimessi il 17.3.2015 a scioglimento della riserva;

lette la memoria e le integrazioni documentali depositate il 8.4.2015 ad evasione della richiesta ex art. 162 L.Fall.;

letta la memoria depositata dal P.M. il 10.4.2015 e la replica della proponente prodotta il 14.4.2015;

**osserva quanto segue.**

Nel concordato in esame, di tipo liquidatorio con cessione dei beni contro parziale remissione dei debiti (art. 160 comma primo lett. A L.Fall.), la proponente offre ai creditori:

- la messa a disposizione a loro favore di tutti i beni del suo attivo patrimoniale, perché vengano realizzati a ministero di liquidatore giudiziale già individuato nella dott.ssa [REDACTED],



- a parziale e limitata eccezione, una continuità aziendale diretta al massimo fino al 31.12.2015, al solo scopo di mantenere intatti i valori di avviamento e magazzino, in attesa di loro completa liquidazione.

Il piano liquidatorio prevede le seguenti linee guida:

a) accettazione, da parte del liquidatore giudiziale, delle offerte irrevocabili di acquisto di specifici rami aziendali e annessi immobili già pervenute alla proponente, se ritenute convenienti dal liquidatore; allo stato si tratta di offerte per € 5 mln circa (rami aziendali) ed € 4,4 mln (immobili);

b) vendita a mezzo di procedure competitive dei residui rami aziendali in esercizio ed annessi immobili;

c) vendita, a mezzo di contratto estimatorio, del magazzino merci a favore degli acquirenti di rami aziendali;

d) ordinaria liquidazione per crediti (anche risarcitori), residuo magazzino e tutto il resto dell'attivo ai sensi dell'art. 182 L.Fall.

e) vendita delle partecipazioni nelle controllate (in via totalitaria) [REDACTED],

[REDACTED];

e.1) in alternativa, il trasferimento ai creditori del prezzo ricavato dalla cessione di tutti gli immobili o rami aziendali oggi in proprietà delle suddette controllate, in forza di specifici contratti già stipulati con ciascuna società (con impegno di queste a rilasciare mandato e procura irrevocabili agli organi della procedura per procedere a vendita), dedotto quanto necessario a soddisfare i creditori di ciascuna controllata; allo stato sono state raccolte offerte di acquisto per € 6,5 mln.

Ciò dovrebbe consentire di ricavare € 56,5 mln circa, con cui pagare:

- i creditori prededucibili (€ 2 mln circa) ed i privilegiati tutti e per intero (€ 29,9 mln circa, con eccezione del creditore ipotecario Banca [REDACTED] di cui si prevede la



soddisfazione nel limite del prezzo ricavando dalla vendita dell'immobile gravato, e di alcuni creditori titolari di privilegio speciale Iva di rivalsa, per i quali non sussiste più il bene gravato nel patrimonio della debitrice; in entrambi i casi sulla base di apposite relazioni *ex art. 160* secondo comma L.Fall.) alla conclusione delle operazioni di liquidazione progettate sui beni gravati dalla prelazione, previste entro il mese di luglio 2016;

- i chirografi (suddivisi in tre classi) cui destinare rispettivamente: l'1% dell'attivo residuo (istituti bancari); il 32% dell'attivo residuo (fornitori ed altri); il 67% dell'attivo residuo (soci sovventori); entro il settembre 2018, in via indicativa e non vincolante; la percentuale offerta ai chirografi (sul ricavato residuo, non sul credito) è invece proposta come vincolante.

\*\*\*

Il ricorso, anche alla luce delle integrazioni da ultimo proposte, può dirsi corredato di tutti gli allegati di legge.

La relazione accompagnatoria *ex art. 161* secondo comma L.Fall. espone con chiarezza gli accertamenti fatti ed il percorso logico seguito per affermare la veridicità dei dati aziendali, senza evidenziare lacune argomentative o contraddittorietà palesi.

Lo stesso può dirsi per le relazioni prodotte allo scopo di dimostrare che alcuni privilegiati vengono legittimamente soddisfatti in misura non integrale, perché non inferiore al ricavato atteso dalla liquidazione dei beni gravati *ex art. 160* secondo comma L.Fall.

Non vi sono rilievi nemmeno sull'attestazione redatta circa la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori di cui all'art. 186 *bis* secondo comma lett. B L.Fall. Dalla continuazione interinale dell'attività aziendale fino al 31.12.2015 sono sì attesi flussi finanziari netti negativi, ma il professionista rileva persuasivamente che l'immediata cessazione dell'attività comporterebbe un sicuro peggioramento dei risultati, attesi invece dalla realizzazione dell'attivo tramite continuità, per circa il 66%. L'organo amministrativo ha



poi esplicitamente approvato il *business plan* posto alla base di tale impostazione, assumendone i contenuti e le previsioni.

\*\*\*

Quanto alla fattibilità del piano di sistemazione della crisi, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in questa materia il giudice non deve limitarsi al controllo circa la completezza e la congruità logica della relazione del professionista, ma deve guardare anche alla fattibilità della proposta, esprimendo un giudizio circa la compatibilità delle modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato, in tempi ragionevolmente contenuti.

Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione dei beni, è stato poi precisato che il giudizio in questione dev'essere espresso verificando in primo luogo l'idoneità della documentazione prodotta a fornire elementi di giudizio ai creditori, ai quali soltanto è rimessa ogni valutazione di merito e di convenienza della proposta. Il tutto delibando la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate. In secondo luogo, il tribunale deve anche verificare *motu proprio* l'eventuale impossibilità di dare esecuzione alla proposta di concordato come esposta (per contrasto con norme giuridiche; c.d. fattibilità giuridica), o la sua inidoneità *prima facie* a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti (c.d. fattibilità economica; cfr. Cass. S.U. n° 1521/13).

\*\*\*

L'attestazione di fattibilità.



La relazione del professionista è sul punto completa e dettagliata, e si basa su perizie estimative di immobili, rami d'azienda, marchi e cespiti vari, condotte con adeguata spiegazione dei criteri utilizzati per esprimere i valori di presumibile realizzo (con adeguate decurtazioni rispetto ai valori di stima, per corrispondere allo scenario liquidatorio ed alle negative attese del mercato attuale).

Le critiche formulate dal P.M. sul punto vanno allo stato superate.

L'attestatore subordina il giudizio in esame al verificarsi di condizioni ovvie, perché attinenti in realtà alla valutazione della c.d. fattibilità giuridica (qualificazione del concordato; falcidiabilità Iva di rivalsa; correttezza dei criteri di formazione delle classi, ecc. - par. 11) di pertinenza del tribunale; esse, se non verificate, precluderebbero comunque l'ammissione a prescindere dal merito.

Per il resto egli richiama delle "criticità" del piano (mancanza di concrete manifestazioni di interesse all'acquisto per l'intero attivo; incertezze ed aleatorietà delle vendite all'asta, tempistiche di incasso di crediti erariali, ecc. – cfr. pag. 175) che costituiscono ordinarie premesse per qualsiasi giudizio di convenienza riservato ai creditori (come da principi raccomandati dalla prassi in materia), e non condizioni tali da rendere l'attestazione come mera congettura di astrattamente probabile successo del piano.

Quanto alle carenze nelle informative rese, va replicato che non spetta all'attestatore esporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni, sull'esistenza di atti in frode *ex art. 173 L.Fall.* o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che non siano esposte come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno piuttosto essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione *ex art. 172 L.Fall.*, onde consentire ai creditori di valutare quali possano essere gli scenari alternativi all'approvazione del concordato ed i loro effetti. In ogni caso si può rilevare che:



- l'art. 2536 secondo comma c.c. pare di incerta applicazione nella fattispecie, posto che si dovrebbe verificare quanti soggetti hanno ripreso i loro finanziamenti nel periodo di legge sciogliendo contestualmente anche il rapporto sociale; si tratterebbe di azione esercitabile comunque anche nell'esecuzione del concordato, facendo parte dell'attivo ceduto, con beneficio derivante dall'aumento della massa attiva e conseguente postergazione *ex lege* degli obbligati alla restituzione;

- nel concordato (art. 236 secondo comma L.Fall.) sono applicabili gli artt. 223 e 216 terzo comma L.Fall., con possibilità di ritenere concorrenti *extranei* nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (assieme con gli organi societari) i soggetti (finanziatori "interni") che abbiano ottenuto restituzioni di somme conoscendo l'insolvenza, con preferenza e a danno degli altri creditori; anche in tal caso gli organi concorsuali potrebbero, esercitando l'azione civile contro i responsabili (già sorta nel patrimonio sociale), incrementare l'attivo;

- sull'esercizio eventuale di azioni risarcitorie o revocatorie la proposta comunque si sofferma dando apposite informazioni ai creditori.

\*\*\*

#### La fattibilità economica.

La giurisprudenza ha ormai chiarito che il tribunale può esprimere giudizio negativo su tale punto, nel concordato preventivo con cessione dei beni, solo nei casi estremi di manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare nei fatti le sue finalità (Cass. n° 24970/13; n° 11423/14).

Ciò premesso, non si può escludere fin d'ora e radicalmente che l'attivo sarà ceduto nei tempi e coi risultati prospettati, né si può affermare con certezza che l'attivo, pur ceduto, consentirà un ricavato così esiguo da non portare al riconoscimento di nulla ai chirografari. Le stime prodotte e la validazione operata dall'attestatore confortano tale assunto; sarà compito della relazione del commissario e dei suoi stimatori eventualmente smentirlo, e ciò potrà se



del caso comportare la revoca dell'ammissione alla procedura per difetto di uno dei requisiti essenziali.

Il tutto ricordando però che nella giurisprudenza di merito si va affermando la tesi secondo cui *“una volta che non si possa escludere che il ricavato dei beni sia in linea con quanto stimato dal tecnico della società, trattandosi di un'ipotesi che, più o meno probabile, è comunque possibile, non può in radice escludersi la sussistenza della causa concreta del concordato preventivo (...) e la scelta se dar credito ad essa piuttosto che a quella - più riduttiva - dell'esperto della procedura compete ai creditori”* (App. Venezia, 6.3.2014, in *Fall.*, 2014, p. 1322). I creditori, purché vi sia esplicita menzione dei rischi che corrono nell'ipotesi più pessimistica di liquidazione dei beni ceduti (anche al limite della mancata realizzazione di attivo utile per i chirografi, purché ciò non sia certo *ab origine*) rimangono arbitri di accettare o meno la proposta.

Peraltro il tenore delle offerte di acquisto pervenute non è sindacabile in questa sede. Il piano non è imperniato su tali elementi, sì che l'impossibilità di darvi seguito determinerebbe il conseguente inadempimento del concordato, ma semplicemente prevede che dette offerte possano (se ritenute convenienti) essere accettate dal liquidatore; in alternativa, i beni saranno ceduti sul mercato al migliore offerente. Del resto nel concordato con cessione dei beni (come quello in esame) il debitore è tenuto a mettere a disposizione dei creditori il suo patrimonio, libero da vincoli che ne impediscano la vendita o ne alterino sensibilmente il valore, e non a garantire il buon fine di ogni operazione liquidatoria ipotizzata in concordato. Proprio in quest'ottica, infatti, la relazione dell'attestatore si astiene dal valutare nel merito dette proposte di acquisto, ricordando che esse non sono poste a fondamento dell'attivo concordatario sperato.

Inoltre non è esclusa fin d'ora la possibilità di cedere in sé la partecipazione della  
proponente in \_\_\_\_\_ Srl, in quanto la stima realizzata tiene conto del debito di



questa verso la proponente, come se la prima dovesse ancora pagarlo; tuttavia, se si tiene conto del fatto che proprio col ricavato della prevista cessione della partecipazione il debito verso ~~XXXX~~ verrebbe indirettamente soddisfatto, ecco che il valore del cespite potrebbe non essere più negativo, inserendo nella vendita apposite clausole di remissione condizionata.

\*\*\*

#### La fattibilità giuridica.

Quanto alla ritenuta impossibile cessione dei beni delle partecipate (specialmente ~~XXXX~~), occorre prendere atto che (dopo il deposito della memoria del P.M.) i rapporti fra la proponente e le altre società del gruppo sono stati regolati da esplicite pattuizioni (volevoli ovviamente a prescindere dai mutamenti dei legali rappresentanti) che prevedono la vendita degli immobili e dei rami aziendali a completo piacimento degli organi concorsuali di ~~XXXX~~ con acquisizione a questa di tutti i flussi di cassa, salva la previa soddisfazione dei debiti propri di ciascuna controllata. Il tutto con il consenso di gran parte dei creditori di queste, che hanno promesso di astenersi da iniziative di ogni sorta che impediscano di raggiungere detto obiettivo. In tal modo sono stati eliminati i già segnalati profili di conflitto d'interesse, le paventate violazioni delle reciproche autonomie patrimoniali e delle regole concorsuali, nonché la necessità di finanziare interinalmente le controllate, che potranno soddisfare i propri debiti direttamente con le vendite del loro patrimonio.

L'obiettivo di far "rientrare" in ~~XXXX~~ il valore degli immobili a suo tempo ceduti a ~~XXXX~~ può certamente essere conseguito anche per via contrattuale e senza drastiche e complesse operazioni di revoca, ferme restando la possibilità di ritenere comunque penalmente rilevanti le operazioni di cessione poste in essere nel 2012 e nel 2013 e la necessità di eliminare ogni rischio per i creditori particolari.

Quanto alla denunciata insolvenza di ~~XXXX~~, la richiesta di fallimento contestualmente proposta dal P.M. è stata respinta per difetto dell'elemento oggettivo,





essendosi verificata l'ampia capienza del suo patrimonio e l'intenzione di gran parte del suo ceto creditorio particolare (soprattutto banche, ██████████ e principali fornitori) di astenersi da qualsiasi iniziativa di riscossione. Non vi è dunque alcun ostacolo alla fattibilità del piano nemmeno sotto tale profilo.

I criteri di suddivisione dei creditori in classi appaiono corretti, contenendo ciascuna di esse soggetti titolari di interessi economici palesemente omogenei.

\*\*\*

Insomma, tutte le critiche mosse al concordato in esame riguardano alla fin fine la convenienza di accettarlo (nelle sue oggettivamente limitate capacità soddisfatorie e probabilità di successo) a fronte di scenari alternativi. Il tribunale non può però esprimersi su tali aspetti, perché la convenienza e l'opportunità di accettare la proposta sono rimesse per legge alla sola valutazione dei creditori.

Essi infatti sono chiamati a decidere se accettare un piano che offre qualche possibilità di parziale soddisfazione (ma senza sicurezza alcuna), a fronte di scenari alternativi di certa insoddisfazione.

Le più che comprensibili esigenze di repressione di illeciti commessi in passato non richiedono necessariamente la dichiarazione di fallimento della proponente; i fatti per cui è in corso il procedimento penale possono essere inquadrati nello schema della bancarotta anche in caso di concordato preventivo.

La ricorrente va dunque ammessa alla procedura richiesta.

Le spese per l'intera procedura (compensi per commissario e liquidatore giudiziali, comunicazioni, imposte, difensori ed eventuali stimatori, ecc.) vanno stabilite in complessivi € ██████████ al fine della determinazione del *quantum* da depositare immediatamente, che va fissato in € ██████████.



Il luogo e l'orario in cui si terrà l'adunanza dei creditori sarà indicato nella comunicazione inviata dal commissario.

L'elevato numero di creditori, l'entità notevole dell'attivo da inventariare, il rilievo anche sociale dell'insolvenza e la necessità di adeguata preparazione della relazione impongono di raddoppiare il termine previsto dall'art. 163 primo comma n° 2, in analogia a quanto avviene in caso di creditori obbligazionisti (art. 171 quarto comma c.p.c.).

Il commissario valuterà se chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 171 terzo comma c.p.c. per la comunicazione ai creditori.

IL CASO.it



P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, visto l'art. 163 L.Fall.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo chiesta da [REDACTED]

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED], difesa dall'avv. GIUSEPPE CAMPEIS;

delega alla procedura il giudice Lorenzo Massarelli;

nomina commissario giudiziale la dott.ssa [REDACTED];

ordina la convocazione dei creditori per il giorno 20.6.2015, in luogo ed orario che saranno successivamente comunicati;

manda al commissario per l'immediato avvio delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 171 secondo comma L.Fall. (nuovo testo);

fissa alla ricorrente termine fino al 5.5.2015 per depositare l'importo di € [REDACTED] tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura che nel frattempo sarà aperto dal commissario;

ordina che il commissario proceda all'inventario del patrimonio della ricorrente ed alle notificazioni previste dall'art. 88, secondo comma, L.Fall. quanto ai suoi immobili;

manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 L.Fall., nonché (per intero) sui siti "[REDACTED]" e "[REDACTED]".

Udine, 16/04/2015

Il Presidente.

